

## Il caso TikTok tra sovranismo tecnologico e tutela della libertà di espressione

Di Aldo Iannotti della Valle

### 1. Il sovranismo tecnologico dalla Cina agli Stati Uniti: la legge su TikTok

TikTok, la popolare piattaforma social che negli Stati Uniti vanta 170 milioni di utenti mensili, è parte di quella che è stata definita una «guerra invisibile sulla tecnologia» tra Stati Uniti e Cina.<sup>1</sup>

Il Presidente Joe Biden ha recentemente firmato una legge<sup>2</sup> la cui applicazione implica che ByteDance, la società basata a Pechino che detiene la proprietà di TikTok Inc., società di diritto californiano che gestisce i servizi di TikTok negli Stati Uniti, debba vendere la suddivisione statunitense entro gennaio 2025 o cessare coattivamente le sue attività nel Paese.

La legge troverebbe fondamento in esigenze di sicurezza nazionale, rese esplicite dalla pomposa denominazione *Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Application Act*, ma non ulteriormente chiarite nel testo normativo. Tali esigenze di sicurezza nazionale sarebbero ricollegate alla proprietà<sup>3</sup> di ByteDance e alla possibilità che i dati personali di cittadini americani vengano condivisi con il Governo cinese: in quanto azienda basata in Cina, ByteDance sarebbe soggetta a una serie di obblighi derivanti dall'ordinamento della Repubblica Popolare, tra cui la previsione di una golden share dell'1% riconducibile al governo cinese in una società collegata a ByteDance, la Douyin Information Service, tenuto conto dell'o-

Aldo Iannotti della Valle è Avvocato, Dottore di ricerca in Humanities and Technologies, Università degli studi Suor Orsola Benincasa

1. Cfr. A. Aresu, *Il dominio del XXI secolo. Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia*, Feltrinelli, Milano, 2022, pag. 149, che afferma che «TikTok è la rappresentazione del problema geopolitico che incontra chi ha un progetto globale in un mondo che si divide sempre di più».
2. Ci si riferisce al *Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act* del 24 aprile 2024, facente parte della più ampia Public Law 118-50, quest'ultima nota come *National Security Act 2024*.
3. Nel testo del ricorso presentato da ByteDance, in merito alla proprietà della società, si legge che «approximately 58 percent of ByteDance Ltd. is owned by global institutional investors (such as BlackRock, General Atlantic, and Susquehanna International Group), 21 percent is owned by the company's founder (a Chinese national who lives in Singapore), and 21 percent is owned by employees – including approximately 7,000 Americans».

peratività in Cina di quest'ultima società. Tale società, tuttavia, secondo ByteDance<sup>4</sup>, non avrebbe rilevanza per le operazioni globali della società al di fuori della Cina, compreso TikTok, che non opera nella Cina continentale.

Per realizzare lo scopo che si propone, la legge istituisce negli Stati Uniti un divieto di distribuzione, per il gestore dell'applicazione, e di mantenimento o aggiornamento sui propri dispositivi, per l'utenza, delle cosiddette *foreign adversary controlled applications*, prevedendo l'applicabilità di tali misure restrittive decorso il termine di 270 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Un termine di nove mesi, quindi, estendibile di ulteriori tre mesi, per risolvere nel modo più drastico essenzialmente il tema TikTok, già da anni nell'agenda delle amministrazioni americane: vendere o lasciare. Si tratta di una legge infatti solo apparentemente generale e astratta, dal momento che *foreign adversary controlled application* viene definita dalla legge con un collegamento esplicito a TikTok e a ByteDance.<sup>5</sup>

Nel frattempo, Donald Trump, che in passato era stato promotore di misure simili bloccate per via giudiziaria, si oppone ora a una possibile messa al bando,<sup>6</sup> sebbene il provvedimento legislativo sia stato approvato a larga maggioranza dal Congresso con voti anche repubblicani.<sup>7</sup>

Nel 2020, infatti, un ordine esecutivo del Presidente Trump<sup>8</sup> provò a mettere al bando TikTok a causa dell'asserita influenza cinese. L'ordine esecutivo venne bloccato per via giudiziaria dalla Corte federale del distretto orientale della Pennsylvania, a ottobre 2020, e da un giudice distrettuale di Washington, a dicembre 2020, stante la compromissione del diritto dei creatori di contenuti di sfruttare economicamente il materiale pubblicato e le relative sponsorizzazioni. L'ordine esecutivo era stato poi annullato definitivamente dal Presidente Joe Biden, che ora invece ne ripercorre le orme firmando addirittura una legge.

In questa situazione di incertezza, nell'imminenza delle elezioni, ByteDance potrebbe quindi puntare a prendere tempo fino a novembre.

4. Si rinvia alla FAQ resa disponibile da TikTok in merito alla US Data Security al seguente link: <https://usds.tiktok.com/usds-myths-vs-facts/>

5. La definizione include «a website, desktop application, mobile application, or augmented or immersive technology application that is operated, directly or indirectly (including through a parent company, subsidiary, or affiliate), by (A) any of (i) ByteDance, Ltd.; (ii) TikTok; (iii) a subsidiary of or a successor to an entity identified in clause [...]».

6. Nel criticare la decisione di Biden, Trump lo ha accusato di favorire così Meta: «He is the one pushing it to close, and doing it to help his friends over at Facebook become richer and more dominant, and able to continue to fight, perhaps illegally, the Republican Party». Sul punto cfr. M. McGraw, R. Kern, Trump joins TikTok, the app he once tried to ban, in <https://www.politico.com/news/2024/06/02/trump-joins-tiktok-the-app-he-once-tried-to-ban-00161155> In merito al mutamento di opinione di Trump su TikTok, cfr. G. Tett, "There is a new twist in the TikTok tale", in *Financial Times*, 17 maggio 2024).

7. La legge è stata approvata alla Camera dei Rappresentanti con 360 voti a favore e 58 contrari e al Senato con 79 voti a favore e 18 contrari.

8. Ci si riferisce all'ordine esecutivo n. 13942 del 6 agosto 2020, Addressing the Threat Posed by TikTok, and Taking Additional Steps To Address the National Emergency With Respect to the Information and Communications Technology and Services Supply Chain).

Lo spostamento della politica legislativa statunitense verso un sempre più spiccato sovranismo tecnologico rischia di essere un autogol e di dare l'impressione di ridurre le distanze dall'approccio cinese,<sup>9</sup> che storicamente mira a un completo controllo sulla tecnologia utilizzata nel territorio della Repubblica Popolare. Rischi che potrebbero concretizzarsi proprio in conseguenza delle iniziative di tutela assunte da ByteDance, una società basata a Pechino.

## 2. TikTok e libertà di espressione: la via giudiziale

Sebbene anche negli Stati Uniti si stia sempre più imponendo un sovranismo tecnologico, le differenze tra Stati Uniti e Cina sono ancora sostanziali.

In una democrazia stabilizzata, infatti, è possibile far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale e invocare il rispetto dei diritti fondamentali, che ordinamenti non democratici non riconoscono.

Così ByteDance sta tentando di contestare il provvedimento e la sua esecutività in sede giudiziale, presso la Corte di Appello del Distretto di Columbia,<sup>10</sup> non senza seri argomenti giuridici a fondamento. Del tutto legittimamente, infatti, la società ha invocato la necessità di rispettare il Primo Emendamento e la libertà di espressione, utilizzando a suo favore l'armamentario costituito dal sistema giuridico statunitense, mentre non possono fare altrettanto le Big Tech statunitensi a fronte del protezionismo cinese.

L'azione giudiziale, al netto delle sue possibilità di successo, comunque tutt'altro che insussistenti visti anche i precedenti del 2020, è utile a ByteDance anche sotto altri profili: consente anzitutto alla società di prendere tempo, avvicinandosi a novembre in una posizione di maggiore forza, ma appare utile alla proprietà cinese della piattaforma anche da un punto di vista di immagine.

L'azione giudiziale intentata da ByteDance contro il governo federale degli Stati Uniti punta, infatti, su diverse linee direttrici: dimostrare che la legge costituisce una vera e propria messa al bando, stante l'irrealizzabilità sotto il profilo commerciale, tecnologico e giuridico («not commercially, not technologically, not legally») di una vendita in così breve tempo e conseguentemente denunciare la violazione del Primo Emendamento della Costituzione americana da parte della legge, scollegando di fatto la comunità americana dalla comunità globale della piattaforma. La difesa si propone, inoltre, di dimostrare l'effettività di tutte le iniziative che sono state prese per superare i dubbi sulla sicurezza nazionale, come il trasferimento delle informazioni sugli utenti statunitensi di TikTok su server Oracle.<sup>11</sup>

Il profilo di maggiore interesse riguarda la possibile violazione del Primo Emendamento. Il Primo Emendamento, come è noto, protegge la libertà di espressione dall'azione dello Stato e può quindi essere invocato nei confronti di una legge che minaccia di comprimerla.

9. Ci si è chiesti: «But at what point does matching China at its own game become a betrayal of American values?» (cfr. N. Frisch, D. Wang, "The end of TikTok is a propaganda win for Beijing", in *The New York Times*, 15 maggio 2024).

10. La stessa legge ha previsto la giurisdizione esclusiva della Corte di Appello del Distretto di Columbia.

11. Cfr. A. Aresu, *Il dominio del XXI secolo*, cit., pag. 155.

Un'ipotetica vittoria di ByteDance in sede giudiziale, come visto di certo non da escludere, renderebbe ancor più esplicito l'autogol dell'Amministrazione americana, anche in termini di credibilità, nella guerra tecnologica contro la Cina.

Gli Stati Uniti si ritroverebbero infatti a soccombere nei confronti di una società basata a Pechino proprio sul piano della tutela dei diritti, il che potrebbe apparire paradossale e influenzare negativamente la stessa opinione pubblica americana.

Lo scenario sin qui delineato è ulteriormente arricchito dall'azione intentata da un gruppo di creatori di contenuti di TikTok avverso la stessa legge presso la Corte di Appello del Distretto di Columbia, azione basata ancora una volta sulla denunciata violazione della libertà di espressione e del Primo Emendamento: ad avviso dei ricorrenti, infatti, la potenziale messa al bando minaccerebbe di privare loro stessi e il resto del Paese di una peculiare forma di espressione e comunicazione.<sup>12</sup>

Rispetto ai casi del 2020, in cui si trattava della compromissione del diritto dei creatori di contenuti di sfruttare economicamente il materiale pubblicato e le relative sponsorizzazioni, in questo caso viene quindi ad essere invocata una ancor più significativa compromissione della libertà di espressione, che renderebbe la legge incostituzionale e da disapplicare alla luce del Primo Emendamento.

Affinché la violazione del Primo Emendamento possa essere accertata è necessario dimostrare che l'impostazione della legge si configuri nei termini di una sostanziale messa al bando, senza reali alternative, così da concretare una violazione diretta e non solo eventuale della libertà di espressione.

Non a caso, quindi, i ricorrenti concentrano i propri sforzi nella dimostrazione che l'operazione di vendita prevista dalla legge sia un'alternativa fasulla e non realizzabile concretamente.

Ai fini delle azioni giudiziali intentate, potrebbe assumere uno specifico rilievo anche la dimostrazione delle peculiarità della piattaforma TikTok, che fanno di essa un mezzo di comunicazione originale e diverso dagli altri social media.

La giurisprudenza della Corte Suprema americana in tema di Primo Emendamento è orientata a condizionarne l'applicabilità tenuto conto delle differenti caratteristiche dei media di volta in volta presi in considerazione, dal mezzo radiotelevisivo (su cui il leading case è costituito dalla decisione *Red Lion Broad. Co. v. FCC* del 1969) a Internet (dalla decisione *Reno v. ACLU* del 1997 in poi).<sup>13</sup> La decisione sul caso Reno, in particolare, pur essendo stata resa agli albori del web, costituisce ancora una pietra miliare nella tutela della libertà di espressione online.<sup>14</sup> La giu-

---

12. Cfr. S. Maheshwari, "Group of TikTok creators files suit to block federal law requiring a sale or ban", in *The New York Times*, 15 maggio 2024.

13. Per un'analisi dettagliata dei precedenti giurisprudenziali si veda L. Fabiano, "Le potenzialità manipolative della democrazia digitale fra interessi pubblici e poteri privati", in *Dir. Inf.*, 2023, fasc. 4-5, pagg. 622 ss.

14. Il caso *Reno v. ACLU* riguardava la costituzionalità di una legge, il *Communication Decency Act*, che vietava le comunicazioni indecenti apparse sulla rete Internet. Nel decidere il caso, la Corte Suprema ha avuto modo di sottolineare le immense potenzialità espressive della rete, caratterizzata da relativa facilità di accesso e da un fondamentale contributo al circuito democratico nella diffusione delle informazioni, al punto da dichiarare l'incostituzionalità del

risprudenza della Corte Suprema a partire dal caso Reno potrebbe quindi legittimare un'interpretazione evolutiva del Primo Emendamento tale da fornire tutela a TikTok, dichiarando l'incostituzionalità della legge.

Occorre, tuttavia, superare una possibile obiezione, che potrebbe paradossalmente derivare proprio dal precedente sul caso Reno, dal momento che un passaggio della decisione afferma che il cyberspazio non sarebbe caratterizzato da una limitatezza di potenzialità espressive ma offrirebbe al contrario possibilità comunicative tendenzialmente illimitate.<sup>15</sup> Portando alle estreme conseguenze tale assunto, potrebbe infatti argomentarsi che non sarebbe necessario offrire protezione a uno specifico "luogo" del web di manifestazione del pensiero nel caso in cui questi "luoghi" dovessero essere ritenuti fungibili gli uni con gli altri: nel caso specifico delle piattaforme social, si pensi a Instagram come possibile alternativa a TikTok.

Per superare queste possibili obiezioni, potrà essere utile dimostrare che l'utilizzo di TikTok non possa essere surrogato dall'utilizzo di una diversa piattaforma digitale, come ad esempio Instagram, chiarendo perché tali piattaforme siano intrinsecamente diverse e perché è diverso l'uso che ne viene fatto dagli utenti. La dimostrazione della peculiarità di TikTok rispetto alle altre piattaforme digitali appare quindi elemento di una certa significatività, sia dalla prospettiva di ByteDance stessa sia dalla prospettiva del gruppo di creatori di contenuti.

In definitiva, le chance di successo dell'argomento della violazione del Primo Emendamento potrebbero ricollegarsi anche alla dimostrazione se TikTok sia a tutti gli effetti un unicum nel panorama delle diverse piattaforme digitali che offrono *ἀγορά* virtuali, chiarendo perché non sarebbe possibile ricorrere ad altre piattaforme per esprimersi allo stesso modo.

La possibile rilevanza del profilo relativo alle peculiarità di TikTok rispetto alle altre piattaforme di social media rende a questo punto necessario guardare più in con-

---

*Communication Decency Act* per violazione del Primo Emendamento, interpretato in chiave evolutiva: la necessità di tutelare la libertà di espressione online, senza eccessive compressioni, è stata infatti ritenuta prevalente rispetto al potenziale rischio del pubblico minore di accedere a materiale pornografico online, comunque non efficacemente scongiurato dalla legge. Sul caso Reno si rinvia, tra i molti contributi, a T.E. Frosini, *Liberté Egalité Internet*, Napoli, ES, 2015, pp. 33 ss., che ha significativamente osservato che «la Corte Suprema nell'utilizzare il Primo Emendamento, come parametro per l'incostituzionalità della legge repressiva della libertà in Internet, lo ha reinterpretato alla luce del ventesimo secolo: cioè lo ha fatto rivivere dando a esso un nuovo significato, che non è e non può essere quello originario. Pertanto, il Primo Emendamento della Costituzione americana nell'età tecnologica protegge non solo il tradizionale diritto di libertà del pensiero ma anche la libertà di parola elettronica, la libertà di stampa elettronica, la libertà di riunione elettronica. Insomma, il Primo Emendamento alla Costituzione afferma e garantisce il diritto di libertà informativa, quale nuovo diritto di libertà costituzionale ricavabile dai tradizionali diritti e principi costituzionali, che vanno letti e interpretati nel contesto della società tecnologica».

15. La sentenza sul caso *Reno v. ACLU* afferma infatti: «the Internet can hardly be considered a "scarce" expressive commodity. It provides relatively unlimited, low cost capacity for communication of all kinds».

creto alle ragioni anche tecniche alla base del suo successo.<sup>16</sup>

L'algoritmo che consente di fornire raccomandazioni particolarmente mirate agli utenti sembra essere il maggior punto a favore di TikTok nel contesto delle piattaforme digitali e la caratteristica che più di ogni altra differenzia il social di ByteDance dalle piattaforme rivali.<sup>17</sup> Si tratta, d'altronde, di un algoritmo il cui funzionamento è noto soltanto a ByteDance stessa e sul cui funzionamento si basano anche alcune delle preoccupazioni relative alla sicurezza nazionale, che avrebbero giustificato nell'ottica dei promotori il provvedimento legislativo stesso.

La sua segretezza rende quindi alquanto difficile – sebbene non impossibile – dimostrarne l'unicità o quantomeno la spiccata peculiarità, il che contribuisce almeno in parte all'imprevedibilità dell'esito delle azioni giudiziali intentate.

Di per sé, infatti, la condivisione di brevi filmati è possibile anche con Instagram ma l'algoritmo alla base di TikTok differenzierrebbe significativamente l'esperienza di utilizzo della piattaforma di ByteDance rispetto a quella di Meta, favorendone l'attrattività.

La dimostrazione di questo assunto potrà più facilmente essere fornita da ByteDance stessa rispetto ai creatori di contenuti, che potranno verosimilmente puntare su dimostrazioni empiriche o al più statistiche.

Tuttavia, dalla prospettiva di ByteDance, si pone anche l'esigenza di tutelare l'algoritmo stesso, che si ricollega alla necessità di proteggere propri segreti industriali alla base del successo dell'app anche in altre parti del mondo e non soltanto negli Stati Uniti.

È chiaro, infatti, che la vicenda TikTok complessivamente considerata sottende la necessità di bilanciare le esigenze di sicurezza nazionale anche con la tutela dei segreti industriali, stante il rischio per la società di compromettere con una cessione anche dell'algoritmo il corretto funzionamento del proprio modello di business a livello globale.

La circostanza che sia proprio l'algoritmo a fornire a ByteDance un consistente vantaggio competitivo giustifica, tra l'altro, il presumibile ingente valore commerciale dello stesso algoritmo in sé e per sé considerato, il che rafforza le esigenze di tutela quale *trade secret*. Senza di esso, dunque, risulterebbe nettamente inferiore non soltanto il valore della suddivisione statunitense TikTok Inc. ma, ben più significativamente, della stessa società madre.

Ciò spiega anche perché ByteDance abbia finora fermamente escluso di voler cedere soprattutto i diritti sull'algoritmo, nell'ambito di un'ipotetica operazione di vendita del segmento statunitense già di per sé finora esclusa, come risulta con-

---

16. In proposito si veda G. Tett, "There is a new twist in the TikTok tale", in *Financial Times*, 17 maggio 2024.

17. Si legge nello stesso ricorso proposto da TikTok: «TikTok's popularity is based in large part on the effectiveness of the recommendation engine. The source code for TikTok's recommendation engine was originally developed by ByteDance engineers based in China, and the engine is customized for operations in TikTok's various global markets, including in the United States». Il testo del ricorso è stato pubblicato da *Politico* al seguente link: <https://www.politico.com/f/?id=0000018f-542a-d37b-a3ff-743b340e0000>

fermato in modo piuttosto esplicito nello stesso testo del ricorso presentato.<sup>18</sup>

### 3. Possibili scenari verso le elezioni di novembre.

Ci si deve poi chiedere se possa essere verosimile lo scenario di un TikTok senza l'algoritmo in questione e con una diversa proprietà, così come avverrebbe in diretta conseguenza del provvedimento legislativo. Ciò anche tenuto conto della volontà finora espressa da ByteDance di conservare quantomeno i diritti sull'algoritmo.

Di per sé, la legge non richiede che la vendita includa necessariamente anche l'algoritmo ma si preoccupa comunque di escludere forme di cooperazione circa il funzionamento di un qualsiasi algoritmo di raccomandazione che sia controllato da un *foreign adversary*.

Qualora dovesse addivenirsi a una cessione, è plausibile che questa non includa quindi anche l'algoritmo.

All'indomani della sottoscrizione della legge da parte del Presidente Biden, un possibile interessamento all'acquisizione è stato reso esplicito da Frank McCourt. Ciò che caratterizza questa finora del tutto informale manifestazione di interesse è proprio il fatto che McCourt punterebbe a un'acquisizione della piattaforma negli Stati Uniti anche senza l'algoritmo alla base della sua attuale fortuna e delle maggiori preoccupazioni in termini di sicurezza nazionale. La giustificazione starebbe anche nelle perplessità che il funzionamento dell'algoritmo ha destato in termini di salute mentale soprattutto degli utenti più giovani,<sup>19</sup> spingendo a visualizzare senza soluzione di continuità contenuti basati su proprie inesprese preferenze.

È verosimile che McCourt dichiari di voler profondamente ripensare TikTok non tanto perché l'attuale ricetta non funziona ma per due motivazioni probabilmente concorrenti: perché senza l'algoritmo il prezzo risulterebbe drasticamente inferiore e perché ByteDance, tenuto conto della volontà già espressa di non cedere l'algoritmo alla base del successo dell'app (anche in altre parti del mondo), potrebbe più facilmente vendere la piattaforma senza algoritmo per i soli Stati Uniti.

Al momento in cui si scrive non risulta che vi siano altri imprenditori o altre società interessate. Va comunque detto che, rispetto a un'acquisizione da parte di un imprenditore estraneo al settore digitale, quale è McCourt, che proviene dal settore immobiliare, maggiori problemi porrebbe l'acquisizione da parte di un'altra Big Tech, per i profili antitrust che inevitabilmente andrebbero presi in considerazione.<sup>20</sup>

Nel frattempo, si è visto come ByteDance stia legittimamente puntando a prendere tempo, nell'imminenza delle elezioni americane, il che lascia immaginare che

---

18. Si legge nel ricorso: «the Chinese government has made clear that it would not permit a divestment of the recommendation engine that is a key to the success of TikTok in the United States».

19. A quanto viene riferito dal *Wall Street Journal*, il piano consisterebbe in: «retool TikTok to allow individual users to have better control over their digital identities and data» (cfr. S. Qin, «McCourt plans a bid for TikTok in U.S.», in *Wall Street Journal*, 16 maggio 2024).

20. Cfr. L. Hirsch, S. Maheshwari, «A billionaire wants to buy, and rethink, TikTok», in *The New York Times*, 16 maggio 2024.

ogni sia pur informale manifestazione di interesse formulata oggi sia destinata ad essere se del caso presa sul serio soltanto dopo novembre.<sup>21</sup>

Ciò rende ancor più complicata – e forse improbabile – la buona riuscita di un'acquisizione, considerati i pochi mesi a disposizione per la realizzazione di un'operazione di questa portata, con tempistiche ulteriormente accorciate e rese più incerte dall'incognita delle elezioni presidenziali americane.

Di certo, TikTok è già ora tema caldo di campagna elettorale. È paradossale che entrambi i candidati utilizzino TikTok per la propria campagna elettorale nella speranza di attrarre i voti dei più giovani, rivelando una intrinseca contraddittorietà verso scelte legislative volte a limitarne o inibirne l'utilizzo in nome della sicurezza nazionale.<sup>22</sup>

Si discute già di quale possa essere l'impatto di questa misura sulle elezioni presidenziali. Entrambi i candidati sono formalmente presenti sulla piattaforma, alla ricerca di voti, ma è presumibile che la misura non sia ignota al bacino di utenti-votanti e che possa incidere sulle preferenze di voto più dei contenuti pubblicati. Secondo un sondaggio Ipsos, condotto per Reuters a fine aprile e richiamato dal *Wall Street Journal*,<sup>23</sup> il 32% degli americani sarebbe contrario alla legge, percentuale che salirebbe al 50% guardando agli elettori con età inferiore ai 35 anni.

Dall'altra parte dell'Atlantico, infine, ci si potrebbe interrogare sul possibile influsso dell'approccio americano su quello europeo, alla luce anche delle esternazioni del Presidente della Commissione europea di fine aprile,<sup>24</sup> ma appare francamente difficile ipotizzare anche nell'Unione europea una messa al bando di TikTok, che potrebbe porsi in contrasto con lo stesso principio di tutela della concorrenza centrale nei Trattati europei e anche nella più recente regolamentazione dei mercati digitali.

---

21. Non a caso, nel testo del ricorso si legge esplicitamente che «divesting TikTok Inc.'s U.S. business and completely severing it from the globally integrated platform of which it is a part is not commercially, technologically, or legally feasible».

22. Trump ha creato un profilo su TikTok il 2 giugno 2024 dopo aver già rivisto le sue posizioni sulla piattaforma, criticando le decisioni di Biden. Quest'ultimo, d'altra parte, ha un profilo attivo sulla piattaforma da febbraio 2024.

23. Cfr. M. Ball, N. Andrews, "Young-voter ire over TikTok ban poses risk for Biden", in *Wall Street Journal*, 13 maggio 2024.

24. A fronte di una domanda su una possibile messa al bando di TikTok anche nell'Unione europea, von der Leyen ha risposto «*It is not excluded*», sottolineando i presunti rischi connessi alla piattaforma («We know exactly the danger of TikTok») e aggiungendo che la Commissione europea è stata la prima istituzione a vietare l'utilizzo di TikTok sui telefoni istituzionali dei propri dipendenti. Per le dichiarazioni di von der Leyen si veda P. Haeck, "TikTok ban in EU is 'not excluded,' von der Leyen says", in *Politico.eu*, 29 aprile 2024.



### Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

### Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.